

{mosimage} In relazione alla ipotizzata difesa giudiziaria dei diritti quesiti degli avvocati part time innanzi alla Corte di Giustizia a seguito della loro cancellazione, ex l. 339/03, dagli albi degli avvocati, un problema pare porlo la sentenza della Corte di Giustizia del 25/1/2007, in causa C-407/04, anche se relativa alla libertà del commercio e non alla libertà di prestare servizi professionali. **La questione va approfondita ... !!!** E PER LE NEWS PRECEDENTI, INTERESSANTI PER GLI AVVOCATI PART TIME (E ASPIRANTI TALI), CLICCA SU NOTIZIE NELLA COLONNA DI SINISTRA !!! Nella sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee - Sez. I - 25 gennaio 2007 - Causa C-407/04 si legge:

"

89.

In ogni caso, dalla giurisprudenza consolidata risulta che l'interpretazione e l'applicazione della condizione relativa agli effetti sul commercio fra Stati membri, che figura negli artt. 81 e 82 CE, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare,

in materia di disciplina della concorrenza

*, il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello degli Stati membri. Rientrano perciò nell'ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte a incidere sulla **libertà del commercio***

tra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (sentenze 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin/Commissione, Racc. pag. 1869, punto 1, e 25 ottobre 2001, causa C 475/99, Ambulanz Glockner, Racc. pag. 18089, punto 47).

90.

Perchè una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che essi siano

atti ad esercitare influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra Stati membri. Tale influenza inoltre non deve essere trascurabile

(sentenza 28 aprile 1998, causa C-306/96, Javico, Racc. pag. I 1983, punto 16; 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96 e C-216/96, Bagnasco e a., Racc. pag. I 135, punto 47, e Ambulanz Glockner. cit., punto 8)"